

ORDINANZA N. 67/2025

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia

VISTA la Legge 29 maggio 1954, n. 340;

VISTA la Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013, n. 53;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2025 (Reg. AeCI prot. 24523 del 17 luglio 2025);

Ratifica del Consiglio Federale del _____

Per competenza ed esecuzione

☒ AA.GG.PP. ☐ Gest. Amm.va/Con.le ☐ Aerod./Tecnico ☐ Sport Aeronautici

VISTA la delibera consiliare AeCI n. 68 del 30 settembre 2025 con la quale, ai fini dell'avvio della contrattazione integrativa di Ente, è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate (FRD) – anno 2025 – in € 343.722,05, al netto *sia* dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 113.489,67, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio delle amministrazioni, e ai differenziali stipendiali da progressioni economiche all'interno delle aree (PEO) di cui ora all'art. 16 del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2022/2024 – sottoscritto in data 27 gennaio 2025, *sia* dell'importo di € 995,60, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, come anche richiamato dall'art. 33 del vigente CCNL 2022/2024;

PRESO ATTO della certificazione della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 resa in data 23 ottobre 2025 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l'allegato verbale della ipotesi di accordo sindacale (CCIE) in data 20 novembre 2025 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, nel quale, tra l'altro, sono stati concordati la destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2025 -, i relativi criteri di corresponsione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati;

ATTESO, tra l'altro, che nella suddetta ipotesi di accordo sindacale è stato prefigurato che, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, con decorrenza 1° gennaio 2025, siano realizzate, ai sensi dell'art. 16 del vigente CCNL, n. 2 progressioni economiche all'interno delle aree – Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico-Giuridico" (FP-TAEG) – con l'attribuzione di differenziali stipendiali da intendersi come incrementi stabili dello stipendio e, specificatamente, n. 1 in Area Funzionari e n. 1 in Area Assistenti;

CONSTATATO che la misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al succitato CCNL di Comparto – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, e, quindi, nelle misure annue lorde, comprensive anche dell'importo da corrispondersi sulla tredicesima mensilità come ben chiarito dalle OO.SS. interpellate al riguardo dall'Amministrazione, di € 2.250,00 per l'Area dei Funzionari e di € 1.250,00 per l'Area degli Assistenti e, pertanto, con l'esigenza di utilizzo dell'importo complessivo di € 3.500,00 finanziato dalle risorse del FRD 2025;

ATTESO, altresì, l'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del CCNL in argomento, come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avverrà mediante procedura selettiva di area, attivata in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate, di cui all'art. 49 (*Fondo risorse decentrate: costituzione*) del precedente CCNL del 9 maggio 2022, come incrementato dall'art. 32 del vigente CCNL del 27 gennaio 2025, relativo all'anno 2025, destinate a tale finalità, come anzidetto per complessivi € 3.500,00, nel rispetto delle modalità e dei criteri generali già definiti, nei limiti di quanto previsto dall'allora art. 14 del precedente CCNL, tra l'Amministrazione AeCI e le OO.SS. e come recati dalla "Disciplina procedura selettiva progressioni economiche all'interno delle aree – Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico- Giuridico" (FP-TAEG) – ex art. 14 CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019-2021 – sottoscritto il 9 maggio 2022 –", sancita già in occasione della CCIE del 21 novembre 2023, recepita con Ordinanza Presidenziale AeCI n. 93 del 14 dicembre

2023, ratificata con delibera consiliare AeCI n. 10 dell'8 febbraio 2024, in quanto compatibile con l'attuale art. 16 del vigente CCNL;

DATO ATTO, inoltre, che, come già pattuito nella anzidetta CCIE del 20 novembre 2024, e confermato nella succitata CCIE del 20 novembre 2025 le suddette n. 2 (*due*) progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo- Economico-Giuridico" (*FP-TAEG*) – saranno realizzate sulla base delle modalità e dei criteri generali definiti nella succitata "Disciplina" ma, per lo scorrere degli anni, con decorrenza 1° gennaio 2025 e limitatamente al Personale già in servizio presso l'Aero Club d'Italia al 1° gennaio 2022 e con riferimento al triennio 2022-2024 per l'applicazione del criterio afferente alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;

PRESO ATTO della allegata certificazione, trasmessa dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in data 11 dicembre 2025, rilasciata in data 3 dicembre 2025 dall'Organo di Controllo al quale, ai fini della prevista certificazione degli atti della contrattazione integrativa, è stata trasmessa, con nota e-mail del Direttore Generale AeCI del 21 novembre 2025, la relativa documentazione, inclusiva anche delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa al contratto collettivo decentrato integrativo ex art. 40 del D.lgs. 165/2001;

ATTESA, quindi, la necessità di adottare il provvedimento finale di recepimento del contenuto della ipotesi di accordo sindacale, intervenuta in data 20 novembre 2025 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, da trasmettere poi all'ARAN ed al CNEL, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, al fine del formale e definitivo completamento dell'iter della contrattazione decentrata integrativa;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul capitolo 5 - stipendi e assegni fissi al personale-attribuzione buoni pasto al personale - e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale – accesi al Centro di Responsabilità del Settore Amministrativo – esercizio finanziario 2025 -;

VISTO l'art. 27 dello Statuto Ae.C.I. che dispone che in motivati casi di indifferibilità ed urgenza il Presidente possa adottare provvedimenti su materie rimesse alla competenza di organi collegiali dell'Aero Club d'Italia con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, la relativa ordinanza all'organo competente per la ratifica;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare, nell'anno, il provvedimento di recepimento del verbale della riunione sindacale intervenuta tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria in data 20 novembre 2025 per poi consentirne anche la trasmissione all'ARAN ed al CNEL entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001;

CON RISERVA di sottoporre la presente Ordinanza alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;

Tutto ciò visto, preso atto, atteso, constatato, dato atto, accertato, ravvisato e con riserva, il Presidente dell'Aero Club d'Italia

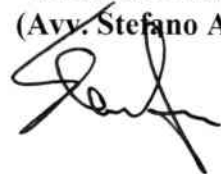
ORDINA

- di recepire il contenuto della ipotesi di accordo sindacale intervenuta tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, di cui al verbale del 20 novembre 2025 citato in premessa, che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2025 -, per complessivi € **343.722,05**, al netto *sia* dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 113.489,67, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio delle amministrazioni, e ai differenziali stipendiali da progressioni economiche all'interno delle aree (PEO) di cui ora all'art. 16 del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2022/2024 – sottoscritto in data 27 gennaio 2025, *sia* dell'importo di € 995,60, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, come anche richiamato dall'art. 33 del vigente CCNL 2022/2024;
- di dare, al riguardo, espressamente atto che, in conseguenza del recepimento della suddetta ipotesi di accordo sindacale, saranno attivate, a cura del Direttore Generale, con decorrenza 1° gennaio 2025, procedure selettive finalizzate alla realizzazione di n. 2 (*due*) progressioni economiche all'interno delle Aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico-Giuridico" (*FP-TAEG*) –, ai sensi dell'art. 16 del vigente CCNL, di cui n. 1 (*una*) in Area Funzionari e n. 1 (*una*) in Area Assistenti, con l'attribuzione di differenziali stipendiali da intendersi come incrementi stabili dello stipendio, per l'importo complessivo di € 3.500,00 a gravare sulle risorse del FRD anno 2025;
- di dare atto, altresì, che le succitate progressioni economiche all'interno delle aree, saranno realizzate nel rispetto delle modalità e dei criteri generali già definiti, nei limiti di quanto previsto dall'allora art. 14 del precedente CCNL, tra l'Amministrazione AeCI e le OO.SS. e come recati dalla "Disciplina procedura selettiva progressioni economiche all'interno delle aree – Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico- Giuridico" (FP-TAEG) –ex art. 14 CCNL Comparto "Funzioni Centrali"–Triennio 2019-2021– sottoscritto il 9 maggio 2022 –", sancita già in occasione della CCIE del 21 novembre 2023, recepita con Ordinanza Presidenziale AeCI n. 93 del 14 dicembre 2023, ratificata con delibera consiliare AeCI n. 10 dell'8 febbraio 2024, in quanto compatibile con l'attuale art. 16 del vigente CCNL, *ma* per lo scorrere degli anni, con decorrenza 1° gennaio 2025 e limitatamente al Personale già in servizio presso l'Aero Club d'Italia al 1° gennaio 2022 e con riferimento al triennio 2022-2024 per l'applicazione del criterio afferente alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite, *oltre che con parziale modifica*, come declinata nella CCIE del 20 novembre 2025 in argomento, del criterio concernente la previsione recata dal comma 2, lett. f, dell'art. 14 del precedente CCNL – Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019-2021 –, in armonia con il comma 2, lett. f, dell'art. 16 del vigente CCNL – Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2022-2024 –, in tema di "punteggio aggiuntivo";
- di dare atto, infine, che il Direttore Generale, sulla base della graduatoria di merito formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati, determinerà la graduatoria finale e, con proprio Atto Dispositivo, nominerà i dipendenti, collocati in posizione utile in rapporto ai posti disponibili, vincitori della procedura selettiva;

- di fissare, quindi, della sopracitata somma pari a € **343.722,05**:
 - ✓ l'importo di € 16.000,00, destinato alle indennità dei funzionari direttivi, a carico del **cap. 5** - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 3.500,00, destinato alla realizzazione di n. 2 (*due*) progressioni economiche all'interno delle Aree, di cui n. 1 (*una*) in Area Funzionari (*FP-TAEG*) e n. 1 (*una*) in Area Assistenti (*FP-TAEG*), a carico del **cap. 5** - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 324.222,05, destinato al trattamento accessorio del personale, a carico del **cap. 7** - trattamento accessorio al personale -;
- di trasmettere copia della presente ordinanza all'ARAN ed al CNEL, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, al fine del formale e definitivo completamento dell'iter della contrattazione decentrata integrativa.

Il Direttore Generale per la parte non ancora impegnata, con propri atti dispositivi e nei limiti di spesa sopra fissati, provvederà ad impegnare sul capitolo 5 – Stipendi ed altri assegni fissi al personale – e sul capitolo 7 – trattamento accessorio al personale – esercizio finanziario 2025, le spese di cui alla presente delibera ed a svolgere, con l'osservanza delle norme vigenti, le azioni necessarie per l'effettuazione della spesa stessa.

IL PRESIDENTE
(Avv. Stefano Arcifa)



Roma, li 11 DIC. 2025

IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

20 novembre 2025

TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AERO CLUB D'ITALIA E LE OO SS NAZIONALI DI CATEGORIA

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, alle ore 10 30, presso la sede dell'Aero Club d'Italia in Via Cesare Beccaria, 35/A, si sono riuniti i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ente e quelli delle OO SS di categoria, all'uopo convocati, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Fondo Risorse Decentrate – anno 2025 – Utilizzo - anche con destinazione di risorse disponibili ai differenziali stipendiali di cui all'art 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree),**

(Fondo risorse decentrate utilizzo - art 33 CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2022-2024 - sottoscritto in via definitiva in data 27 gennaio 2025)

Sono presenti

per l'Amministrazione dell'Ente

il Direttore Generale AeCI, Gen Roberto Boi, con funzioni di Presidente della rappresentanza di Parte Pubblica,
l'Elevata Professionalita, Anna Maria Cancemi, Responsabile del Settore Amministrativo,
il Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, Ruggero Fidanza, anche con funzioni di Segretario

Il Dott Vincenzo Giannotti, Nucleo Monocratico di Valutazione AeCI, invitato dall'Amministrazione ad intervenire eventualmente da remoto alla riunione per assistere, sotto il profilo normativo, la delegazione trattante di parte pubblica nel corso dell'attività negoziale, non è stato poi comunque interpellato non ricorrendone la necessità

Per le OO SS di categoria

U I L / P A	Paolo Liberati
C I S L / F P	Andrea Ladogana
C G I L / F P	Livia Potolicchio (assente)
CONFSA L - U N S A	Arturo Giambelli
R S U	Vincenzo Di Carlo
R S U	Barbara Carotti
R S U	Mario Biagini (assente)

Il Direttore Generale, dopo avere salutato i presenti, apre i lavori della riunione

Con riguardo al punto 1) posto all'ordine del giorno

Fondo Risorse Decentrate – anno 2025 – Utilizzo - anche con destinazione di risorse disponibili ai differenziali stipendiali di cui all'art 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree),

(Fondo risorse decentrate utilizzo - art 33 CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2022-2024 - sottoscritto in via definitiva in data 27 gennaio 2025),

si rinvia all'allegato tecnico (Alf. 1) unito al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale

Al riguardo, si dà particolare evidenza che, nel rispetto dell'impegno assunto al termine della Contrattazione Collettiva Integrativa di Ente (CCIE) intervenuta in data 20 novembre 2024, recepita con delibera consiliare AeCI n. 252 del 18 dicembre 2024, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, è stato, tra l'altro, ipotizzato che, con decorrenza 1° gennaio 2025, saranno realizzate, ai sensi dell'allora art. 14 del precedente CCNL di comparto, ora art. 16 del vigente CCNL, di comparto, n. 2 (due) progressioni economiche all'interno delle aree - **Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo- Economico-Giuridico" (FP-TAEG)** - con l'attribuzione di differenziali stipendiali da intendersi come incrementi stabili dello stipendio

La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al succitato CCNL e, quindi, nelle misure annue lorde di

- € 2.250,00 per l'Area dei Funzionari comprensivi anche dell'importo da corrispondersi sulla tredicesima mensilità, come ben chiarito dalle OO SS già in precedenza interpellate al riguardo
- € 1.250,00 per l'Area degli Assistenti comprensivi anche dell'importo da corrispondersi sulla tredicesima mensilità, come ben chiarito dalle OO SS già in precedenza interpellate al riguardo

Delle suddette n. 2 (due) progressioni economiche all'interno delle aree,

- n. 1 (una) sarà realizzata in Area Assistenti per complessivi € 1.250,00
- n. 1 (una) sarà realizzata in Area Funzionari per complessivi € 2.250,00

pertanto, per risorse complessive all'uopo da destinare pari ad € 3.500,00

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del CCNL in argomento, come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avverrà mediante procedura selettiva di area, attivata in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate, di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate costituzione) del precedente CCNL del 9 maggio 2022, come incrementato dall'art. 32 del vigente CCNL del 27 gennaio 2025, relativo all'anno 2025, destinate a tale finalità, come anzidetto per complessivi € 3.500,00 nel rispetto delle modalità e dei criteri generali già definiti, nei limiti di quanto previsto dall'allora art. 14 del precedente CCNL, tra l'Amministrazione AeCI e le OO SS e come recati dalla "Disciplina procedura selettiva progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico- Giuridico" (FP-TAEG) - ex art. 14 CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2019-2021 - sottoscritto il 9 maggio 2022 -" sancita già in occasione della CCIE del 21 novembre 2023, recepita con Ordinanza

Presidenziale AeCI n 93 del 14 dicembre 2023, ratificata con delibera consiliare AeCI n 10 dell'8 febbraio 2024, in quanto compatibile con l'attuale art 16 del vigente CCNL

Naturalmente, come già in quella sede pattuito, le suddette n. 2 (due) progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo- Economico-Giuridico" (FP-TAEG) - saranno realizzate sulla base delle modalità e dei criteri generali definiti nella succitata "Disciplina" ma, per lo scorrere degli anni, limitatamente al Personale già in servizio presso l'Aero Club d'Italia al 1° gennaio 2022 e con riferimento al triennio 2022-2024 per l'applicazione del criterio afferente alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite

Per quanto concerne, infine, la previsione recata dal comma 2, lett f, dell'art 14 del precedente CCNL - Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2019-2021 -, in armonia con il comma 2, lett f, dell'art 16 del vigente CCNL - Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2022-2024 -, oramai conclusesi nel tempo, come atteso, le fasi di prima applicazione della "Disciplina" di cui alla succitata CCIE del 21 novembre 2023 per effetto delle progressioni economiche all'interno delle aree realizzatesi già con decorrenza 1° gennaio 2023 e risultando, quindi, oramai superata l'esigenza di distinguere il personale tra quello che ha, ovvero che non ha, beneficiato delle progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2015, si stabilisce definitivamente, *come già da iniziali condivise previsioni*, che a tutti i dipendenti, senza differenziazione alcuna, che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, sia attribuito un punteggio aggiuntivo pari al tre % dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 (*esperienza professionale maturata*) e 3 (*ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali*) della lettera d) del comma 2 dell'art 16 del vigente CCNL del 27 gennaio 2025

Di ritenere, quindi, adeguato a tale previsione anche il formato della scheda di valutazione allegato alla sopra richiamata "Disciplina" di cui alla CCIE del 21 novembre 2023

Infine, l'Amministrazione si impegna a realizzare, ai sensi dell'art 16 del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali, nell'anno 2026, eventuali ulteriori progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo- Economico-Giuridico" (FP-TAEG) -, nel rispetto del limite del 50%, sulla base delle modalità e dei criteri generali definiti nella succitata "Disciplina", ma, per lo scorrere degli anni, limitatamente al Personale già in servizio presso l'Aero Club d'Italia al 1° gennaio 2023 e con riferimento al triennio 2023-2025 per l'applicazione del criterio afferente alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite

Le OO SS propongono che l'attribuzione dei differenziali stipendiali dall'anno 2026 avvenga su base biennale anziché triennale

AeCI, tuttavia, replica che sussiste un disavanzo nel bilancio corrente ed insiste per mantenere l'attribuzione dei differenziali stipendiali su base triennale, come previsto dal CCNL

Si procederà, comunque, a valutare la proposta

Le OO SS chiedono di applicare l'art 15, comma 3) del vigente CCNL sottoscritto in data 27 gennaio 2025 in materia riconoscimento del buono pasto durante le giornate di lavoro a distanza

AeCI prende atto della richiesta e si riserva di approfondire l'argomento

Le OO SS chiedono che l'Amministrazione valuti la possibilità di rivedere le modalità di applicazione del concorso spesa dei dipendenti al buono pasto

Direttore Generale AeCI

Roberto Boi

EP Responsabile Settore Amministrativo AeCI

Anna Maria Cancemi

Responsabile AA GG e Personale

Ruggero Fidanza

CISL/FP

Andrea Ladogana

CGIL/FP

Livia Potalicchio assente

CONFSAL-UNSA

PAOLO CALI
Arturo Giambelli

RSU

Vincenzo Di Carlo

RSU

Barbara Carotti

RSU

Mario Biagini assente

WILPA



Allegato tecnico all'ipotesi di accordo di cui alla contrattazione integrativa in data 20 novembre 2025 tra l'Amministrazione dell'Aero Club d'Italia e le OO SS nazionali di categoria in merito alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate - anno 2025 -

Con delibera consiliare AeCI n. 68 del 30 settembre 2025, l'Ente ha provveduto a costituire l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate (in breve FRD) - anno 2025 - in complessivi € 343 722,05 al netto sia dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 113 489,67, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art 52, comma 4, del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2019/2021 - sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio dell'amministrazione, e ai differenziali stipendiali da progressioni economiche all'interno delle aree (PEO) di cui ora all'art 16 del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2022/2024 - sottoscritto in data 27 gennaio 2025, sia dell'importo di € 995,60, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art 89, comma 2, lett g, del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, come anche richiamato dall'art 33 del vigente CCNL 2022/2024

Sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - anno 2025 - è intervenuta la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 ottobre 2025

Per la parte soggetta ai vincoli finanziari, le risorse del Fondo sono state quantificate nei limiti previsti dal D lgs 25 maggio 2017, n 75 il quale dispone al comma 2 dell'art 23 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n 208 è abrogato

Per la parte non soggetta ai suddetti vincoli, il Fondo, già dall'anno 2018, è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 ai sensi dell'art 76, comma 3, lett a) e dell'art 89, comma 5 del CCNL - Comparto Funzioni Centrali - EPNE - Triennio 2016-2018

Inoltre, ai sensi dell'art 49 del CCNL - Comparto Funzioni Centrali - EPNE - Triennio 2019-2021, la parte stabile del Fondo è stata ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un importo annuo lordo, pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018

Poi, ai sensi del comma 8 del suddetto art 49, la parte variabile del Fondo è stata ulteriormente incrementata, oltre il limite di cui all'art 23, comma 2, del d lgs n 75/2017, di un importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018

Con l'entrata in vigore del CCNL - Comparto Funzioni Centrali - EPNE - Triennio 2022-2024, ai sensi del primo comma dell'art 32, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la parte stabile del Fondo di cui all'art 49 (*Fondo risorse decentrate costituzione*) del CCNL 9 maggio 2022 è stata ulteriormente incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nella allegata tabella 7 da applicarsi al monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento, percentuale che, per gli Enti Pubblici non Economici, quale è l'Aero Club d'Italia, risulta determinata nell'1,28%

Considerato, inoltre, che il suddetto incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL e, pertanto, solo tra le risorse del Fondo Risorse Decentrate 2025, lo stesso è confluito anche quale risorsa *una tantum*, per l'anno di competenza 2024

Poi, ai sensi del secondo comma del succitato art 32 del vigente CCNL, in attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n 207 (*Legge di bilancio 2025*), la parte variabile del Fondo è stata ulteriormente incrementata, oltre il limite di cui all'art 23, comma 2, del d lgs n 75/2017, di un importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Pag 1

Le predette risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (*ex dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL Comparto Funzioni Centrali – EPNE – Triennio 2016-2018, nonché art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*)

Inoltre, la parte disponibile del Fondo contempla anche le risorse per PEO, in precedenza temporaneamente allocate all'esterno del Fondo e liberate negli anni da personale cessato, oltre alle risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale che, ai sensi dell'art. 33 del vigente del CCNL, tornano nella disponibilità della contrattazione integrativa

Infine, come già recepito negli accordi integrativi già sottoscritti tra le parti, a far data dall'anno 2012, le strutture della presente ipotesi di accordo e della relativa documentazione risultano adeguate ai principi di trasparenza e di uniformazione degli atti richiamati dalla circolare MEF/RGS n. 25 del 19 luglio 2012 la quale, con riferimento agli obblighi introdotti a carico dell'Amministrazione, prevede la predisposizione, a corredo degli atti della contrattazione e ai fini della certificazione dell'accordo da parte dell'Organo di controllo interno, di una Relazione illustrativa e di una Relazione tecnico-finanziaria entrambe basate sulle linee guida ivi indicate

Si dà atto, infine, che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono destinate, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2022-2024 -, ai trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari

1) Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2025 -

Destinazione delle risorse del Fondo e relativi criteri di corresponsione di cui al prospetto riepilogativo allegato

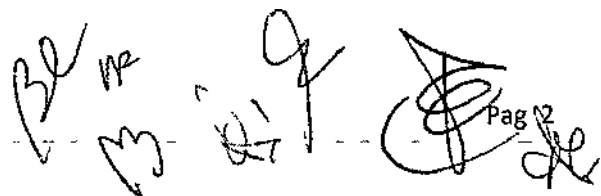
a) Premessa.

Si premette che ai fini dell'individuazione dei criteri oggetto del presente articolo occorre tenere conto delle modifiche apportate all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 17, comma 23 della legge 3 agosto 2009, n. 102

In particolare, fatte salve le disposizioni compatibili con le suddette disposizioni normative, si rappresenta quanto segue

- per i soli periodi di assenza per malattia di qualunque durata, per i primi 10 giorni di assenza, verrà corrisposto unicamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dal CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita
- per quanto riguarda i familiari di dipendenti portatori di handicap grave, utilizzatori di permessi ex art. 33 comma 6 della legge 104/1992, la decurtazione non viene più operata già a partire dal 1° luglio 2009

Per quanto concerne i criteri per l'utilizzo delle risorse, fatto salvo quanto sopra indicato, si stabilisce quanto segue

 Pag. 12

b) Compensi per lavoro straordinario e turni

Le risorse sono definite nella misura complessiva di € 28 096,78, come derivante dal combinato disposto dell'art 35, comma 3, lett a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art 30 CCNL del 16 febbraio 1999 e sono da sempre rappresentate all'interno del Fondo come anche recentemente rievocato in occasione della CCIE del 21 novembre 2023

Le risorse vengono erogate nel limite complessivo sopra previsto, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione

c) Indennità funzionari direttivi – ex legge n 88/89 art 15, comma 2 - ex art 17 CCNL 1998-2001 e assegno di garanzia – art. 17 CCNL Triennio 2022-2024 e art. 33, comma 2, lett g) CCNL Triennio 2022-2024 -

E' attribuita, ai funzionari direttivi che occupano posizioni funzionali di particolare rilievo per l'immagine e la funzionalità dell'Ente, quali responsabili di servizio con poteri di firma, nonché esercitanti funzioni vicarie, l'indennità, originariamente da sempre erogata dall'Ente su dodici mensilità, nella misura annua lorda di € 3 098,76, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2 dell'art 17 del CCNL 2022-2024, quindi, nella misura mensile di € 258,23 rapportata ad un dodicesimo. Si stabilisce, con decorrenza dal prossimo anno, di corrispondere l'indennità in argomento su tredici mensilità, in aderenza con le previsioni contrattuali nella misura annua lorda di € 3 098,81, atteso anche il riassorbimento nel compenso dell'assegno di garanzia per gli effetti delle nuove misure previste dall'anzidetto art 17 del vigente CCNL e, quindi, nella misura mensile € 238,37 rapportata ad un tredicesimo

Le risorse disponibili per il finanziamento delle indennità dei funzionari direttivi sono determinate, per l'anno 2025, nella misura complessiva di € 16 000,00

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dal CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita

L'eventuale importo di minore spesa, rispetto allo stanziamento di € 16 000,00, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione

d) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi – art 33 comma 2, lett. d) CCNL Triennio 2022-2024 -

Ai fini dell'attribuzione di detti compensi, si indicano, di seguito, le motivazioni per le quali gli stessi vengono riconosciuti

- onerosità determinata dall'attribuzione di incarichi di particolare responsabilità di strutture complesse,
- onerosità determinata dalla disponibilità e/o reperibilità connesse alla attività degli organi sociali e dei vertici dirigenziali, nonché dal servizio al pubblico,
- responsabilità connessa alla gestione degli archivi informatici e non,

- complessità determinata dall'espletamento di funzioni di coordinamento di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori,
- onerosità determinata da compiti di studio e da applicazione di normativa complessa, in assenza di apposito ufficio legale,
- onerosità determinata dalla molteplicità e differenziazione delle attività di Istituto, comportanti complessità di compiti e quindi necessità di particolare elevata esperienza,
- variabilità dei compiti espletandi, stante la cronica carenza di personale

La misura mensile dei compensi anzidetti, da corrispondere per 12 mensilità, e stabilita, per la nuova Area dei Funzionari in Euro 357,89 e per la nuova Area degli Assistenti in Euro 308,51

Al solo personale in servizio presso l'Aero Club d'Italia alla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art 18 (*Norma di prima applicazione*) del CCNL – Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2019-2021 -, e, pertanto, al 1° novembre 2022, è mantenuta, come già stabilito dall'utilizzo del Fondo 2022, la misura mensile dei compensi anzidetti, riferita a ciascuna previgente posizione economica, da corrispondere per 12 mensilità, come di seguito indicato

Euro 458,05	Ex C5 e posizione economica di ex Area C Responsabile di centro di costo complesso
Euro 430,03	Ex C4
Euro 391,74	Ex C3
Euro 370,66	Ex C2
Euro 357,89	Ex C1
Euro 347,35	Ex B3
Euro 328,21	Ex B2
Euro 308,51	Ex B1

Tali misure erano state determinate, in sede di prima applicazione, in occasione del contratto integrativo 2010, con riferimento a tutte le risorse destinate al sistema indennitario a meno di un importo residuale da utilizzare per fronteggiare possibili maggiori oneri correlati

La risorsa destinata a tale finalità risulta determinata, per l'anno 2025, nella misura di € 123 801,49

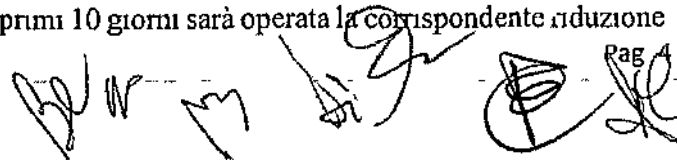
Al fini del riconoscimento di detti compensi, la sussistenza dei presupposti che danno luogo alla assegnazione deve rivestire carattere di esclusività ovvero di prevalenza. La dirigenza riscontrerà nei singoli dipendenti la esistenza dei presupposti che danno luogo alla attribuzione dei compensi di cui trattasi individuando gli aventi diritto agli stessi

Essi spettano mensilmente nelle misure intere sopra indicate, anche per le giornate di interruzione per ferie, ad eccezione delle assenze giornaliere effettuate per *Permessi retribuiti, Permessi retribuiti giornaliere per particolari motivi personali o familiari, Assenze giornaliere per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, Diritto allo studio* ed effettuate ai sensi degli istituti contrattuali in cui non sia prevista la corresponsione della retribuzione

Per le suddette assenze giornaliere non utili sarà operata la corrispondente riduzione

In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, la predetta indennità sarà corrisposta solo a decorrere dall'11° giorno e, pertanto, per i primi 10 giorni sarà operata la corrispondente riduzione

Pag. 4



Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dal CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita

In caso di inizio attività in corso del mese, ad eccezione del caso di nuova assunzione di seguito disciplinato, o di cessazione, il compenso del mese viene calcolato a decorrere dalla data di inizio attività ovvero fino alla data di cessazione

Nel caso vengano a cessare i presupposti soggettivi ed oggettivi che motivano la corresponsione del compenso, l'Amministrazione, previa informazione ai rappresentanti delle OO SS, ne disporrà la revoca

Al personale di nuova assunzione detto trattamento accessorio viene corrisposto con decorrenza dal superamento del periodo di prova

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione

- e) **Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle Aree - art 16 CCNL Triennio 2022-2024 - art 33, comma 2, lett f) CCNL Triennio 2022-2024 -**

Per l'anno 2025, viene destinata la risorsa complessiva di € 3 500,00

Tale importo è finanziato da risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità

Nello specifico, da € 2 509,53 ad esaurimento della quota parte della risorsa originaria complessiva di € 7 733,31, di cui alla successiva lettera k), derivante dalla disponibilità di risorse differenziali di progressione economica a seguito di cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggi di area a valere sulle poste in precedenza temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (CCNL 2016/2018 - art 77, comma 1 - Circolare MEF n 30 del 30/10/17), e da € 990,47 quale quota parte della risorsa complessiva di € 16 430,45, di cui alla successiva lettera l), derivante dalla disponibilità di risorse differenziali di progressione economica a seguito di cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggi di area di personale cessato dal servizio dal 2022 ovvero transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale che torna nella disponibilità della contrattazione integrativa ai sensi dell'art 33, comma 1 del CCNL 2022/2024

Pertanto, solo la differenza di € 15 439,98 sull'anzidetta risorsa complessiva di € 16 430,45, continua ad essere destinata, nell'anno 2025, al sistema premiante

Al riguardo, si rappresenta che, nel rispetto dell'impegno assunto al termine della Contrattazione Collettiva Integrativa di Ente (CCIE) intervenuta in data 20 novembre 2024, recepita con delibera consiliare n 252 del 18 dicembre 2024, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, si ipotizza di realizzare, con decorrenza 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art 16 del CCNL Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2022-2024 -, n 2 (due) **progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo- Economico-Giuridico" (FP-TAEG) -** con l'attribuzione di differenziali stipendiali da intendersi come incrementi stabili dello stipendio

La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al già citato CCNL 9 maggio 2022 e, quindi, nelle misure annue lorde di

- € 2 250,00 per l'Area dei Funzionari comprensivi anche dell'importo da corrispondersi sulla tredicesima mensilità, come ben chiarito dalle OO SS già in precedenza interpellate al riguardo.
- € 1 250,00 per l'Area degli Assistenti comprensivi anche dell'importo da corrispondersi sulla tredicesima mensilità, come ben chiarito dalle OO SS già in precedenza interpellate al riguardo.

Delle suddette n. 2 (due) progressioni economiche all'interno delle aree,

- n. 1 (una) sarà realizzata in Area Assistenti, per complessivi € 1 250,00;
- n. 1 (una) in Area Funzionari, per complessivi € 2 250,00,

pertanto per risorse complessive all'uopo da destinare pari ad € 3 500,00

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante

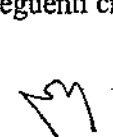
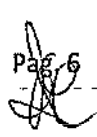
L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura, ai sensi *ora* del comma 2 dell'art. 16 del vigente CCNL, come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avverrà mediante procedura selettiva di area, attivata in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate, di cui all'art. 49 (*Fondo risorse decentrate costituzione*) del CCNL 9 maggio 2022, come incrementato dall'art. 32 del CCNL 27 gennaio 2025, relativo all'anno 2025, destinate a tale finalità, come anzidetto per complessivi € 3 500,00 nel rispetto delle modalità e dei criteri generali, ancora coerenti con quanto previsto dall'art. 16 del vigente CCNL, già definiti tra l'Amministrazione AeCI e le OO SS e come recati dalla "Disciplina procedura selettiva progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico-Giuridico" (FP-TAEG) - art. 14 CCNL Comparto "Funzioni Centrali" - Triennio 2019-2021 - sottoscritto il 9 maggio 2022 -" sancita in occasione della succitata CCIE del 21 novembre 2023

Naturalmente, come già in quella sede pattuito, le suddette n. 2 (due) progressioni economiche all'interno delle aree - Famiglia Professionale di Tipo "Amministrativo-Economico-Giuridico" (FP-TAEG) - saranno realizzate sulla base delle modalità e dei criteri generali definiti nella succitata "Disciplina" ma, per lo scorrere degli anni, limitatamente al Personale già in servizio presso l'Aero Club d'Italia al 1° gennaio 2022 e con riferimento al triennio 2022-2024 per l'applicazione del criterio afferente alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite

f) Destinazione del Fondo al finanziamento del sistema premiante e della Indennità di Ente da FRD.

Le risorse, destinate al pagamento del Sistema Premiante ed al finanziamento della quota di Indennità di Ente ex comma 5, dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, risultano, per l'anno 2025, rispettivamente quantificate in circa € 58.928,99 ed in € 41 000,00 per complessivi € 99 928,99

L'erogazione dei compensi relativi al sistema premiante avverrà con provvedimento della direzione generale, sulla base di schede di valutazione all'uopo previste dal sistema di misurazione e valutazione adottato, a partire dall'anno 2014, dall'Aero Club d'Italia con delibera consiliare n. 244 del 27 settembre 2014, come parzialmente modificato con delibere consiliari n. 78 del 25 marzo 2015, n. 331 del 27 novembre 2015 e successiva ordinanza presidenziale n. 30 del 17 marzo 2016, a seguito della verifica finale effettuata, per ciascun addetto, dal Direttore Generale, su proposta, per i dipendenti non titolari di centri di costo complessi o semplici, in prima istanza, dei propri Responsabili di Servizio/Ufficio, secondo i seguenti criteri

-----      -----

- in proporzione al parametro retributivo calcolato sulla base dello stipendio (*art 29 comma 2, lett a) CCNL 27 gennaio 2025 stipendio tabellari e più differenziali stipendiali in godimento*) di ciascuna unità di personale,
- in base alle ore effettivamente lavorate comprese quelle di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, il predetto compenso sarà corrisposto solo a decorrere dall'11° giorno.
Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dal CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
- in ordine al punteggio attribuito dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le procedure previste dal suddetto sistema di misurazione e valutazione, al dipendente nella apposita scheda di valutazione individuale

Le somme, così come definite, saranno erogate, a verifica conclusiva, l'anno successivo a quello di riferimento, di norma entro il mese di aprile

Le eventuali risorse che residuassero sull'indennità di Ente, di cui al comma 5 dell'art 26 del CCNL 9 ottobre 2003, sono distribuite secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante

g) 0,80% Monte salari annuo - ex art 31 comma 1 lett J) CCNL 16 febbraio 1999 -

La somma complessiva pari a € 6 823,36, corrispondente allo 0,80% del Monte Salari annuo 1998, e corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, per tredici mensilità, a tutto il Personale dell'Ente, differenziando gli importi in ragione della consistenza dell'organico e del parametro retributivo calcolato come già sopra indicato

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dal CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione

h) 7,5% Salario Accessorio - ex art 31 comma 1 lett L) CCNL 16 febbraio 1999 -

La somma complessiva pari a € 12 555,66, e corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, con le stesse modalità e i criteri previsti per lo 0,80% del Monte Salari annuo, così come stabilito dallo stesso art 31 del CCNL a riferimento

i) Accantonamento importo 6,91% indennità di Ente corrisposte a personale destinatario disciplina trattamento fine rapporto - ex art 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18 febbraio 2009 - art 89, comma 2, lett g) CCNL Triennio 2016-2018 - art. 58, comma 2 - CCNL 2019-2021 - art 38 CCNL Triennio 2022-2024 -

Ai sensi della normativa sopracitata viene posto a carico del fondo l'accantonamento in oggetto, per l'anno 2025 pari ad € 995,60, riferito a personale in Area "Assistenti" ed in Area "Funzionari" destinatario della disciplina del TFR

j) Incremento 0,49% del monte salari – anno 2015 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art 89, comma 5 - CCNL Triennio 2016-2018 -.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015, pari ad € 5 276,22

Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016/2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti

Tuttavia, la suddetta risorsa di € 5 276,22 ha integralmente concorso al finanziamento dei differenziali di progressione economica (PEO) all'interno delle Aree (*ex Art 14 - Art 50, comma 2, lett f) CCNL 9 maggio 2022*) già realizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e, pertanto, la stessa non risulta più disponibile per la contrattazione integrativa

k) Disponibilità da risorse PEO 2015, in precedenza temporaneamente allocate all'esterno del Fondo, liberate negli anni da personale cessato dal servizio – Circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017 -

La parte disponibile del Fondo contempla anche la risorsa per PEO, in precedenza temporaneamente allocate all'esterno del Fondo, liberate negli anni da personale cessato

La risorsa di € 1 875,12, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, veniva incrementata di € 2 657,85 per effetto della cessazione, nell'anno 2019, di unità di personale che avevano usufruito nel 2015 delle risorse del FUA per le progressioni economiche orizzontali poi temporaneamente allocate all'esterno del Fondo secondo le indicazioni fornite dalla suddetta circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017

Per le analoghe motivazioni, la risorsa risultante di € 4 532,97 veniva ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, di € 1 875,12 per effetto della cessazione di n. 1 unità di personale nel 2020

Per le analoghe motivazioni, la risorsa risultante di € 6 408,09 veniva ulteriormente incrementata, per l'anno 2022, di € 1 325,22 per effetto della cessazione di n. 1 unità di personale nel 2021

La risorsa complessiva di € 7 733,31 è ormai cristallizzata al valore determinato nel Fondo dell'anno 2022

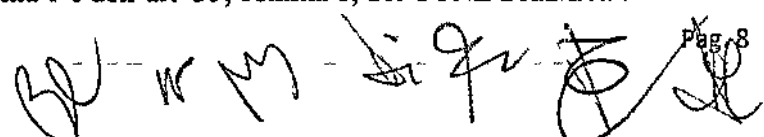
Tuttavia, della suddetta risorsa di € 7 733,31, l'importo di € 5 223,78 ha concorso al finanziamento dei differenziali di progressione economica (PEO) all'interno delle Aree (*ex Art 14 - Art 50, comma 2 lett f) CCNL 9 maggio 2022*) già realizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e, pertanto, la stessa risulta disponibile per la contrattazione integrativa per l'importo residuale di € 2 509,53

Ora, il predetto importo residuale di € 2 509,53 concorre al finanziamento dei differenziali di progressione economica (PEO) all'interno delle Aree (*Art 16 - Art 33, comma 2, lett f) CCNL 27 gennaio 2025*) da realizzare con decorrenza dal 1° gennaio 2025 come illustrato alla precedente lett e)

l) Disponibilità da risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale – art. 50, comma 1, CCNL Triennio 2019-2022 – art 33, comma 1, CCNL Triennio 2022-2024 -

La parte disponibile del Fondo contempla la risorsa complessiva € 16 430,45 corrispondente ai differenziali stipendiali di personale cessato dal servizio dal 2022 ovvero transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale che torna nella disponibilità della contrattazione integrativa ai sensi dell'art 50, comma 1 e dell'art 33, comma 1, del CCNL 2022/2024

pag. 8



Ora, della predetta risorsa complessiva di € 16.430,45 l'importo di € 990,47 concorre al finanziamento dei differenziali di progressione economica (PEO) all'interno delle Aree (Art 16 - Art 33, comma 2, lett f) CCNL 27 gennaio 2025) da realizzare con decorrenza dal 1° gennaio 2025 come illustrato alla precedente lett e)

Pertanto, solo la differenza di € 15.439,98 sull'anzidetta risorsa complessiva di € 16.430,45 continua ad essere destinata, nell'anno 2025, al sistema premiante

m) Risorsa 0,81% MSA 2018 – art 49, comma 3 - Tabella D - CCNL Triennio 2019-2021 -

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, pari, per gli EPNE, allo 0,81% del monte salari dell'annuo 2018

La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n 4, nonché art 11 del D L 14 dicembre 2018, n 135)

La predetta risorsa, determinata in € 8.002,11, viene destinata al sistema premiante

n) Risorsa 0,22% MSA 2018 – art 49, comma 8 - CCNL Triennio 2019-2021 -

In attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 604 della legge n 234 del 30 dicembre 2021, Legge di bilancio 2022, con la decorrenza ivi indicata, e, pertanto, dall'anno 2022, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all'art 23, comma 2, del d lgs n 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento

La risorsa, determinata in € 2.173,41, considerata la sua natura variabile, priva pertanto dei caratteri di certezza, stabilità e continuità, nonché l'esiguità dell'importo, viene destinata, anche nell'anno 2025, al sistema premiante, strumento del quale l'Ente si avvale, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e gestionali, per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito

o) Risorsa "Una Tantum" 1,28% MSA 2021 - art 32, comma 1 - TABELLA 7 - CCNL Triennio 2022-2024 - risorsa di competenza anno 2024 -

A decorrere dall'1° gennaio 2024, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, pari, per gli EPNE, allo 1,28% del monte salari dell'annuo 2021

Poiché l'incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL 2022/2024, tra le risorse del Fondo confluisce anche, quale risorsa *una tantum*, l'incremento annuale di competenza dell'anno 2024

La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n 4)

Pertanto, la predetta risorsa, determinata in € 12.615,95, viene destinata al sistema premiante, considerata anche la sua natura di risorsa, in quanto *una tantum*, priva dei caratteri di certezza, stabilità e continuità

12

g) Risorsa 1,28% MSA 2021 - art. 32, comma 1 - TABELLA 7 - CCNL Triennio 2022-2024 - risorsa di competenza anno 2025 -

A decorrere dall'1° gennaio 2024, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, pari, per gli EPNE, allo 1,28% del monte salari dell'anno 2021

La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4)

Pertanto, la predetta risorsa, determinata in € 12.615,95, viene destinata al sistema premiante

g) Risorsa 0,22% MSA 2021 - art. 32, comma 2 CCNL Triennio 2022-2024 -

Nella parte variabile del Fondo confluiscano anche, con la decorrenza prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, per effetto del relativo art. 1, comma 121, risorse stanziati dalle amministrazioni, a carico dei rispettivi bilanci, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021

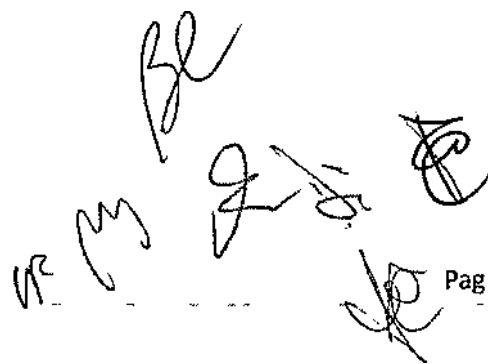
La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4)

La risorsa, determinata in € 2.168,37, considerata la sua natura variabile, priva pertanto dei caratteri di certezza, stabilità e continuità, nonché l'esiguità dell'importo, viene destinata, nell'anno 2025, al sistema premiante, strumento del quale l'Ente si avvale, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e gestionali, per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito

Infine, ai sensi dell'art. 49, comma 2, ex CCNL - Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2019/2021 - a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile del Fondo è computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate, ivi incluse le risorse correlate ai predetti differenziali stipendiali del personale che, già in servizio presso la PA antecedentemente al 1° novembre 2022, e poi successivamente transitato per mobilità volontaria presso l'Ente

Nel dedicato quadro sinottico del prospetto allegato al presente documento, a fornirne parte integrante e sostanziale, è rappresentata l'evoluzione delle risorse relative ai differenziali stipendiali non disponibili per la contrattazione integrativa, comprensive anche di quelle che hanno finanziato, in precedenti annualità, le progressioni economiche all'interno delle aree, ai sensi del CCNL di comparto e delle CCIE, come sviluppatasi nel tempo dall'entrata in vigore dell'anzidetto CCNL

La risorsa, ad oggi non disponibile per la contrattazione integrativa, risulta determinata in complessivi € 113.489,67



13
28

PROSPETTO RIPARTITIVO DELL'ALLEGATO TECNICO - -IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DICENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2025 -		
Riferimenti Contrattuali	Importo della Risorsa	Annotazioni
Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2025 - <u>soggette ai vincoli finanziari</u> previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 74/2017 di cui 11 milioni anche quelli in parte dal 1° gennaio dell'art. 49. E in risorse decentrate e sfiduciarie del CCNI Funzioni Centrali - Triennio 2019-2023 del D-405/2022 - art. richiamato dal CCNI Funzioni Centrali 27-01-2024 - art. 32 comma 1	€ 308.701,88	FONDO 2014* LIC UALFA - FONDO 2016 - al sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 74/2017 - art. 23 comma 2) per la parte delle risorse a gestione finanziaria
DECLARAZIONE PRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (la cifra finale NON disponibile per la Contrattazione Integrativa dell'anno 2014)	€ 20.580,00	CCIF di 21 novembre 2021 e 14 gennaio 2022 G.P. n. 93 del 14 dicembre 2021 - n. 8 Funzioni Centrali 2 Assegni - decorrenza 1 gennaio 2023
Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2025 - <u>soggette ai vincoli finanziari</u> - Quota disponibile per la Contrattazione Integrativa anno 2025	€ 288.201,88	Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2025 - <u>soggette ai vincoli finanziari</u> - di netto della somma che ha finanziato le progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio anno 2023
Risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario	€ 29.096,78	Importo derivante dal combinato disposto di art. 34 comma 1 lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e di art. 30 del CCNL del 16 febbraio 1999
Indennità per lavoro straordinario	€ 16.000,00	Somma derivante dal finanziamento delle indennità straordinarie - ex art. 88/89 art. 15 comma 2 - ex art. 17 CCNL 1994/2001 - con gli altri gradienti - punto c) di 31 gennaio del 1922 non applicabile 2001 art. 17 CCNL Triennio 2022/2024 art. 37 comma 2 lett. g) CCNL Triennio 2022/2024
Compensi per l'esercizio di funzioni di responsabilità, oneri tecnici di ruolo	€ 123.801,49	Art. 33 comma 2 lett. d) e lett. c) CCNL del 27 gennaio 2023
Indennità per la produttività collegata al miglioramento dei servizi	€ 55.159,93	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE
Fondo per il finanziamento della quota di indennità di cui all'art. 36 del CCNL 2019/2023	€ 41.000,00	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento del Fondo di cui all'art. 36 del CCNL 2019/2023
IRPE del Monte Salari Annuo '98	€ 6.823,36	Somma diretta al finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 lett. b) CCNL 16 febbraio 1999
IRPE del Monte Salari Annuo '98	€ 12.555,66	Somma diretta al finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 lett. c) CCNL 16 febbraio 1999
Totale risorse della quota di indennità TFR in servizio del Fondo	€ 995,60	Somma diretta al finanziamento delle risorse annuali TFR finanziata dal Fondo art. 6 comma 1 e 4 del CCNL 14 febbraio 2009 - Personale destinataria disciplina TFR - 6,91 del valore dell'indennità TFR - CCNI 2019/2021 art. 58 comma 2 ex CCNL 2016/2018 art. 83 comma 2, 1 e 2
Totale Ripartizione risorse soggette ai vincoli finanziari - Quota disponibile per la Contrattazione Integrativa anno 2025	€ 288.201,88	

28

28

28

28

-IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2025

30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 5

VERBALE N 5/2025

In data 03/12/2025 alle ore 13 25 da remoto tramite piattaforma WhatsApp si è riunito, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott ssa Margherita Bonitatibus	Presidente	Presente
Dott Paolo Cervi	Componente effettivo	Presente
Dott Pier Luigi Arnera	Componente effettivo	Presente

per procedere all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 40 bis del decreto legislativo n 165/2001

L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2025 è stata trasmessa al Collegio dei revisori con e mail del 21 novembre 2025, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 20 novembre 2025, risulta corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n 165/2001

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad euro 343 722,05 al netto dell'importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR pari a euro 995,60, distribuiti per le seguenti finalizzazioni

posizioni organizzative euro 16 000,00

sistema indennitario - compensi per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi euro 123 801,49

progressioni economiche euro 3 500,00

sistema premiante euro 111 944,76

lavoro straordinario euro 28 096,78

somme non soggette a certificazione euro 60 379,02

Cio premesso, il Collegio verificato che

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
- i fondi contrattuali per l'anno 2025 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente,
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio,
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corrispondenza dei trattamenti accessori,

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2025

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14 00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott ssa Margherita Bonitatibus *Margherita Bonitatibus* (Presidente)

Dott Paolo Cervi (Componente)

Dott Pierluigi Arnera **FIRMATO** Firmato digitalmente da Cervi (Componente)

Paolo *Paolo Cervi*
Data: 10/12/2025 13 27 13